

Aspetti relativi alla costituzione e gestione di una A.S.D.

Università di Ferrara
Corso di Laurea in Scienze Motorie
Economia e Gestione delle Imprese Sportive

Cesare Mattei

REDDITO COMPLESSIVO DELLE A.S.D. E DEGLI E.N.C. IN GENERE Art. 143 del TUIR (ex art. 108)

Il reddito complessivo è formato dalla somma di

- **REDDITI FONDIARI**
- **REDDITI DI CAPITALE**
- **REDDITI DI IMPRESA**
- **REDDITI DIVERSI**

meno le perdite conseguite nell'esercizio di impresa minore

Non partecipano alla formazione del reddito complessivo i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva

**NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL
REDDITO COMPLESSIVO (Art. 143, comma 3 del TUIR)**

- I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

- I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'ente

DETERMINAZIONE DEI REDDITI (Art. 144 del TUIR)

“Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata” (comma 2)

Coefficiente di deducibilità dei costi promiscui (comma 3)

Ricavi e proventi che concorrono a formare reddito d'impresa

Ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE A.S.D.
(Art. 148 del TUIR “Enti di tipo associativo”)**

PRINCIPIO GENERALE

Non è commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati in conformità al fine istituzionale e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo

PERÒ...

Sono commerciali e quindi imponibili cessioni e prestazioni agli associati a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, inclusi contributi e quote aggiuntive determinati in funzione della diversa o maggiore prestazione a cui danno diritto (redditi diversi o d'impresa)

**AGEVOLAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI OPERANTI
IN SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITÀ**

Per le associazioni politiche sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, SPORTIVE DILETTANTISTICHE, di promozione sociale, di formazione extra-scolastica della persona

NON SI CONSIDERANO COMMERCIALI le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti:

- degli associati;**
- di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione;**
- dei rispettivi associati e dei tesserati delle organizzazioni nazionali.**

**CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI
CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO/STATUTO**

- a) Divieto di distribuzione anche indiretta di utili**
- b) Obbligo di devoluzione del patrimonio per scioglimento**
- c) Uniformità/democraticità della struttura e del rapporto associativo**
- d) Obbligo di redazione del rendiconto economico e finanziario**
- e) Libera eleggibilità degli organi e principio del voto singolo**
- f) Intrasmissibilità della quota associativa**

LE A.S.D. E L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(Art. 4, comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

Per le A.S.D. sono considerate effettuate nell'esercizio di imprese (e sono imponibili) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole

...INOLTRE, COME PER LE IMPOSTE DIRETTE

Sono commerciali e quindi imponibili cessioni e prestazioni agli associati a fronte del pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, determinati in funzione della diversa o maggiore prestazione a cui danno diritto

LE A.S.D. E L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

...PERÒ , COME PER LE IMPOSTE DIRETTE

NON SI CONSIDERANO COMMERCIALI (E QUINDI NON SONO SOGGETTE AD IVA) le attività effettuate in conformità alle finalità istituzionali, anche se verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti:

- degli associati;
- di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale/nazionale;
- dei rispettivi associati e dei tesserati delle organizzazioni nazionali.

LE A.S.D. E L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

SONO IN OGNI CASO COMMERCIALI (E QUINDI IMPONIBILI) TRA L'ALTRO:

- le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita (*escluse le pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati*);
- la gestione di spacci aziendali, di mense e somministrazione pasti;
- l'organizzazione viaggi e soggiorni turistici;
- la pubblicità commerciale.

N.B.: per avere diritto alle agevolazioni è necessario che l'A.S.D. abbia inserito nello statuto determinate clausole (vedi imposte dirette)

**LE A.S.D. E L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO LA
DETRAZIONE (art. 19-ter del D.P.R. 63372)**

Per gli enti non commerciali è ammessa in detrazione soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti **nell'esercizio di attività commerciali o agricole**

La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con **contabilità separata** da quella principale e conforme alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 20 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600

Per i **beni e servizi utilizzati promiscuamente** è ammessa in detrazione la quota imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola

LE A.S.D. E GLI OBBLIGHI DI NATURA CONTABILE

“Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata”

CONTABILITÀ ORDINARIA: è obbligatoria nel caso in cui:

- Ricavi commerciali per servizi > euro 309.874,14;
- Ricavi commerciali per altre attività > euro 516.456,90.

Libri e registri da predisporre e tenere:

- Libro giornale e libro inventari;
- Registri IVA;
- Scritture ausiliarie (“partitari”) ed eventualmente di magazzino;
- Registro beni ammortizzabili (opzionale se si annota sul libro inventari).

LE A.S.D. E GLI OBBLIGHI DI NATURA CONTABILE

“Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata”

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (per ricavi inferiori ai limiti dettati per la contabilità ordinaria)

Libri e registri da predisporre e tenere:

- Registri IVA (da integrare con annotazioni ai fini del reddito: ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plus/minusvalenze, sopravvenienze, rimanenze finali, ecc.);
- Registro beni ammortizzabili (opzionale se, in caso di verifica, si forniscono i dati in forma sistematica, come da registro).

REGIME FORFETARIO L. 16 DICEMBRE 1991, n. 398

REQUISITO SOGGETTIVO

⇒ Possono accedere le A.S.D. e le Società Sportive Dilettantistiche

REQUISITO OGGETTIVO

⇒ Limite dei proventi derivanti da attività commerciali nell’esercizio precedente non superiori a euro 250.000

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE

- 1) Comunicare l’opzione all’Ufficio SIAE competente in base al domicilio fiscale dell’associazione prima dell’inizio dell’anno solare per cui ha effetto l’opzione stessa
- 2) Comunicare l’opzione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate con le modalità di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442

L’OPZIONE È VINCOLANTE PER 5 ANNI

LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA L. 398/91

Il reddito imponibile ai fini IRPEG

è determinato applicando all'ammontare dei proventi commerciali il **coefficiente di redditività del 3%** e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali

L'IVA è determinata in modo forfetario

indipendentemente da quella assoluta sugli acquisti con detrazione del 50%
eccetto che per

- le sponsorizzazioni 10%
- i diritti di ripresa 33,33%

Il versamento dell'IVA deve avvenire trimestralmente mediante modello unico F24 entro il 16° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. L'imposta può essere compensata con altri tributi e contributi.

N.B.: Le associazioni che applicano la L. 398/91 sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (art. 2, D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696)

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE A.S.D. CHE HANNO OPTATO PER LA L. 398/91

- Esonero dall'obbligo di tenuta dei registri contabili
- Annotazione dei corrispettivi (anche una volta al mese) entro il 15° giorno successivo a quello di riferimento sul prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997 (art. 9, DPR 544/99)
- Numerazione progressiva per anno solare delle fatture e loro conservazione a norma dell'art. 39 DPR 633/72
- Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi
- Esonero dichiarazione e comunicazione IVA annuale

GLI OBBLIGHI DICHIARATIVI DELLE A.S.D.

**MODELLO UNICO ENTI NON COMMERCIALI
ED EQUIPARATI (ad eccezione delle società sportive dilett.)**

- **DICHIARAZIONE DEI REDDITI** (fondiari, di capitale, di impresa e diversi)

- **DICHIARAZIONE IRAP**

Metodo retributivo (retribuzioni a personale dipendente, redditi derivanti da co.co.co. e co.co.pro.)

Metodo misto (per le A.S.D. che svolgono attività commerciale)

Metodo forfetario (reddito d'impresa forfetario + retribuzioni dipendenti + redditi derivanti da co.co.co. e co.co.pro. + compensi lavoratori autonomi occasionali + interessi passivi)

- **DICHIARAZIONE IVA** (esclusi i soggetti che optano per la L. 398/91)

- **DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA** (Mod. 770-ordinario e Mod. 770-semplificato)

LA RACCOLTA FONDI

Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a **51.645,69 euro**:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 143, comma 3, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo

Nessun tetto è imposto alle A.S.D. che non hanno optato per il regime di cui alla L. 398/91; se tuttavia svolgono, nel corso dell'esercizio, attività di raccolta fondi, sono tenuti alla redazione di un rendiconto-annuale

Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 dello stesso D.P.R., dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

CONSERVAZIONE (Art. 22 D.P.R. 600/1973)

Il rendiconto deve essere redatto su un registro numerato in esenzione da imposta di bollo e deve essere conservato fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui si riferisce

CONTENUTO

Dal rendiconto devono risultare le entrate e le spese relative alle manifestazioni nell'ambito delle quali vengono realizzati i proventi non imponibili.

Per una migliore esposizione dei dati evidenziati nel rendiconto deve essere redatta una apposita relazione illustrativa

Raccolta pubblica di fondi per la ricorrenza del svolta dalla
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ENTRATE

Descrizione	Importi
Contributi da privati	€ 2.000,00
Contributi da imprese	€ 1.000,00
Contributi da soci	€ 3.000,00
Contributi da enti pubblici	€ 2.000,00

Totale entrate	€ 8.000,00

USCITE

Descrizione	Importi
Spese per acquisto materiale	€ 2.000,00
Spese per servizi	€ 1.000,00
Spese per personale	€ 3.000,00

Totale uscite	€ 6.000,00

Risultato della raccolta pubblica € **2.000,00**

**COMPENSI AI
COLLABORATORI**

SOMME EROGATE

- Indennità di trasferta
- Rimborsi spese forfettari
- Premi
- Compensi comunque denominati

-Per lo svolgimento diretto di attività sportive dilettantistiche

- Per lo svolgimento di funzioni amministrativo-gestionali di natura non professionale, nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in favore di società/associazioni sportive dilettantistiche.

TRATTAMENTO FISCALE

Le somme erogate sono **redditi diversi** (Art. 67, c. 1, lett. m) Tuir

Fino a € 7.500,00 annui	Non concorrono alla formazione del reddito
Oltre d 7.500 ,00 e fino a € 28.158,28 annui	Ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23,9% (aliquota primo scaglione Irpef più add. Regionale)
Oltre € 28.158,28 annui	Ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 23,9% Tassazione Irpef in modo ordinario in dichiarazione dei redditi

ADEMPIMENTI

•**Percipiente:** Al fine di applicare la ritenuta, i percipienti devono autocertificare l'importo dei compensi già percepiti, fino a quel momento, nell'anno solare

•**Erogante:** Rilascia al percipiente la certificazione dei compensi erogati; compila sempre il modello 770 (anche se non effettua ritenute)

Il Versamento della ritenuta sarà mediante modello F24 codice tributo: 1040 Irpef; 3802 Addizionale regionale; 3816 Addizionale comunale

CONCETTO DI:
Esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica

RIFERITO A:

Atleti, allenatori, tecnici, dirigenti accompagnatori, addetti ai giudici di gara, direttore sportivo/tecnico/altri dirigenti, arbitri e giudici, cronometristi, commissari e simili.

Purchè il compito svolto sia funzionale alla manifestazione

COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI

Titolari di rapporti di collaborazione Co.Co.Co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche

Rientrano rapporti quali:

la raccolta delle iscrizioni; la tenuta della cassa; la tenuta della contabilità.

compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica

SCHEMA AUTOCERTIFICAZIONE COMPENSI - PERCETTORE Vs. ASSOCIAZIONE

AUTOCERTIFICAZIONE COMPENSI AI SENSI DEL D.M. 26.11.99 N. 473 ED ART 25, 4°
COMMA I.. 133/99 e successive modifiche

Alla Società _____ con sede in _____
_____ Il/La _____ sottoscritto/a
_____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ C.F. _____

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 26 della legge n. 15/68 ed articolo 489 del codice penale), sotto la propria responsabilità, dichiara

- Di avere, per l'anno solare 200_, alla data odierna maturato compensi superiori a € 7.500,00 per prestazioni inerenti l'attività sportiva in qualità di sportivo dilettante, ma inferiori a € 28.158,28
- Di avere, per l'anno solare 200_, alla data odierna maturato compensi superiori a € 28.158,28 per prestazioni inerenti l'attività sportiva in qualità di sportivo dilettante.
- Di non avere, per l'anno solare 200_, alla data odierna, ricevuto compensi per prestazioni inerenti l'attività sportiva in qualità di sportivo dilettante
- Di avere ricevuto, per l'anno solare 200_, alla data odierna, compensi per prestazioni inerenti l'attività sportiva in qualità di sportivo dilettante non superiori a € 7.500, e precisamente per un totale di € _____

In fede

SCHEMA AUTOCERTIFICAZIONE COMPENSI DEL SOGGETTO ALLA ASSOCIAZIONE

Nome _____ Cognome _____ nato/a
a _____ il _____ residente
a _____ C.F. _____

Spett.le
ASSOCIAZIONE

Io sottoscritto/a, nella mia qualità di praticante attività sportiva dilettantistica quale

- Atleta
- Tecnico
- Istruttore
- Altro

Dichiaro di ricevere per il periodo _____

Per prestazioni in fascia esente (fino a € 7.500,00 annui) la somma di

€ _____

Per prestazioni oltre la fascia esente e fino a € 28.158,28 la somma di

€ _____

A dedurre ritenuta d'imposta ___ %

€ _____

Corrispettivo netto

€ _____

Per prestazioni oltre la fascia di € 28.158,28 la somma di

€ _____

A dedurre ritenuta d'acconto

€ _____

Corrispettivo netto

€ _____

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- Art. 90 commi 20-21-22 ne prevedevano l'istituzione presso il Coni, con modalità di iscrizione e cancellazione. L'iscrizione era necessaria per ottenere contributi pubblici allo sport.
- La L. 128/2004 riformatrice dell'art. 90 ha soppresso tali commi, anche in funzione della ferma opposizione di tre Regioni (Toscana, Umbria ed Emilia R.) per contrasto con le competenze regionali
- Art. 7 Legge 27/7/2004 n. 186 e Delibera CONI n. 1228 dell'11/11/2004 ha reintrodotta il Registro

Caratteristiche del REGISTRO

- Richiesta di iscrizione di Associazioni e Società sportive dilettantistiche in regola con gli statuti ex art. 90
- L'iscrizione dà diritto alle agevolazioni fiscali previste per i sodalizi sportivi
- Tre sezioni: a.s.d. senza personalità giuridica; a.s.d. con personalità giuridica; società di capitali o cooperative sportive dilettantistiche
- Parti del Registro: una parte generale pubblica consultabile via Internet che conterrà il numero di iscrizione, la denominazione, la sede, e l'affiliazione a Federazioni o E.P.S.; una parte analitica riservata ad utenti selezionati dotati di accesso riservato con ulteriori informazioni come estremi dello statuto, codice fiscale, il rappresentante legale, ecc.
- Invio annuale del Registro da parte del Coni all' Agenzia delle Entrate



